

DELIBERA n°_42_

**XXXXXXXXX / TIM SPA (KENA MOBILE)
(GU14/272655/2020)**

IL CORECOM SICILIA

NELLA seduta del 26/04/2021;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA la Legge Regionale 26 Marzo 2002 n. 2, successivamente modificata ed integrata, ed in particolare l'art. 101 che ha istituito il " Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana" (CORECOM);

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 315 del 28 giugno 2017, istitutivo del Corecom attualmente in carica, integrato con successivi decreti del Presidente della Regione Siciliana n. 437 del 31 agosto 2017 e n. 457 del 11 luglio 2019;

VISTO l'Accordo Quadro del 28 Novembre 2017, tra l'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome, prorogato fino al 31 dicembre 2021;

VISTO l'art. 5 lettera e) della Convenzione tra l'AGCOM e il CORECOM. SICILIA, per l'esercizio delle Funzioni Delegate in tema di comunicazioni, in vigore dal 1° Gennaio 2018, prorogata fino al 31 dicembre 2021, con la quale l'Autorità ha delegato il CORECOM SICILIA alla definizione delle Controversie;

VISTA l'istanza di XXXXXXXXX del 29/04/2020 acquisita con protocollo n. 0185491 del 29/04/2020;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

Parte attorea, con riferimento all'utenza telefonica mobile XXXXXXXXX, in sintesi con l'istanza che ci occupa, ha contestato che a seguito della modifica unilaterale di contratto, effettuata dalla convenuta che ha previsto il passaggio dalla fatturazione mensile a quella a 28 giorni, ha sostenuto dei costi maggiori a quelli previsti in contratto e pertanto ha richiesto il rimborso dei giorni erosi durante il periodo con fatturazione a 28 giorni. La richiesta attiene ad un periodo di 9 mesi, dal 12.7.2017 (data inizio contratto) fino al ripristino della fatturazione a 30 giorni.

2. La posizione dell'operatore

Parte convenuta con memoria difensiva, in sintesi, con riferimento alla controversia in oggetto ed alla richiesta di rimborso per i giorni erosi a seguito di fatturazione a 28 giorni, ha evidenziato che la numerazione XXXXXXXXX è relativa a sim prepagata consumer ed è pertanto esclusa dalla previsione normativa della Delibera 269/18/CONS che prevede i rimborsi soltanto per i contratti di telefonia fissa ed offerte convergenti per il periodo che va dal 23 giugno 2017 ad inizio aprile 2018. Ai sensi della citata Delibera 269/18 CONS, le utenze mobili sono coinvolte nella procedura di rimborso, soltanto in caso di domiciliazione su fattura fissa. La numerazione XXXXXXXXX non rientrando in tale ultima tipologia è esclusa da qualsivoglia tipologia di rimborso. Alla luce di ciò ha chiesto il rigetto delle richieste dedotte nell'istanza.

3. Motivazione della decisione

L'istante contesta l'asserito illegittimo aumento dei costi di fatturazione a seguito della modifica unilaterale di contratto che ha previsto il passaggio della fatturazione mensile a 28 giorni; trattasi di un contratto relativo ad una linea mobile prepagata, così

come specificato dall'operatore convenuto e come si legge nella proposta di adesione depositata in atti dallo stesso istante. E' opportuno evidenziare che per quanto riguarda il tema della fatturazione a 28 giorni, il Consiglio di Stato ha definitivamente confermato quanto già stabilito dalla delibera Agcom n. 499/17/CONS in cui veniva rilevato nei confronti della Società Telecom il mancato rispetto delle disposizioni introdotte dalla delibera n. 121/17/CONS in materia di rinnovo delle offerte e cadenza della fatturazione. In particolare, si constatava che le offerte di telefonia fissa, incluse quelle convergenti, presentavano una cadenza di rinnovo e una periodicità della fatturazione diversa dalla base mensile e pertanto si stabiliva la restituzione delle differenze derivanti dalla modifica del ciclo di fatturazione, da calcolarsi secondo il criterio dei cosiddetti "giorni erosi". Infatti, l'art. 1 della sopra citata delibera n. 121/17/CONS, ha apportato modifiche all'articolo 3 della delibera n. 252/16/CONS "Misure a tutela degli utenti per favorire la trasparenza e la comparazione delle condizioni economiche dell'offerta dei servizi di comunicazione elettronica" con l'aggiunta del comma 10 in cui ha precisato che "Per la telefonia fissa la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione deve essere su base mensile o suoi multipli. Per la telefonia mobile la cadenza non può essere inferiore a quattro settimane. In caso di offerte convergenti con la telefonia fissa, prevale la cadenza relativa a quest'ultima". Si precisa che è considerata convergente un'offerta che unisce all'offerta voce e ADSL anche l'offerta mobile. Nel caso di specie, non risulta documentazione attestante la sussistenza di una offerta unica di tipo convergente, sottoscritta dall'utente, che integri entrambe le tipologie di servizi (fisso e mobile) e pertanto considerato che per la telefonia mobile l'obbligo di cadenza della fatturazione su base mensile è stato introdotto dalla legge n. 172 del 4 dicembre 2017, soltanto a decorrere dal 5 aprile 2018, le richieste di storno degli addebiti precedenti a tale data non possono essere accolte, (cfr. Determina Direttoriale Agcom 20/19/DTC). Alla luce di ciò, la domanda avanzata dall'istante non viene accolta.

DELIBERA

1. il rigetto di ogni richiesta formulata dal sig. XXXXXXXXX con il GU14 /272655/2020 nei confronti della società TIM S.p.A (Kena mobile)

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Palermo, 26/04/2021

IL PRESIDENTE

